



Cofinanziato
dall'Unione europea



“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, Titolo III, Capo IV, Articolo 70
ANC(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Codice Intervento SRA28-ACA28

“Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali”

- Azione SRA28.6 - **Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno**
- Azione SRA28.7 - **Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
 - 3.1 Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115.
4. Impegni
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno”
10. Istruttoria delle domande di sostegno
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse in corso di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità e Condizionalità sociale
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

Allegati

Fac-simile Piano di mantenimento

1. Obiettivi

Il presente bando regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 relativi:

- all'Azione SRA28.6) “Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno” e
- all'Azione SRA28.7) “Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura”

dell'Intervento SRA28-ACA28 “Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali” (di seguito SRA28) del PSP 2023-2027 e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027).

Con Decisione di esecuzione della Commissione del 23/10/2023 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia nell'attuale versione 2.1 (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

Le Azioni SRA28.6 e SRA28.7 attraverso l'erogazione di un premio annuale finalizzato a garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboschimento eseguiti con il cofinanziamento FEASR in precedenti periodi di programmazione, prevedono i seguenti impegni.

- Azione SRA28.6 - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno.

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di prolungare il periodo di impegno degli impianti di imboschimento naturaliformi e/o degli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati, realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il sostegno previsto dalle seguenti Misure:

- Reg. CEE n. 1094/88 e al Reg. CEE n. 1272/88 (cosiddetto “set-aside imboschimento”),
- Regolamento CEE n. 2080 /92,
- PSR regionali nelle precedenti programmazioni:
PRSR 2000-2006 - Misura H;
PSR 2007_2013 - Misura 221.

- Azione SRA28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura delle perdite di reddito e dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di trasformare in bosco naturaliforme permanente gli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati che presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il sostegno delle Misure descritte al punto precedente, con la sola esclusione degli impianti di cui alla Misura “set-aside imboschimento”.

A partire dall'erogazione del primo premio, tali popolamenti andranno a costituire formazioni forestali ai sensi dell'artt. 3-4 del D.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Su queste superfici viene garantita la continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le funzioni ambientali, paesaggistiche, socio-

ricreative, nonché produttive, aumentando l'assorbimento di CO2 e garantendo la fornitura di servizi ecosistemici.

Per entrambe le azioni sono ammissibili unicamente le superfici per le quali al 1° gennaio 2024 risulta terminato il precedente periodo di impegno e di erogazione dei premi.

Nell'Allegato A al presente bando è riportata l'articolazione delle tipologie di Azioni delle differenti Misure sopra richiamate, come da relativi Programmi attuativi. Nel successivo paragrafo "Beneficiari" è riportata una Tabella di corrispondenze fra nuovi impegni SRA28.6 e SRA28.7 e dette tipologie.

Le Azioni dell'Intervento SRA28 contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi.

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.
- SO6 contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare. Alcune disposizioni che originano dal testo della Scheda SRA28 del PSP sono precedute da abbreviazioni. Riguardano gli Obiettivi specifici (SO), le Condizioni (CO) e i Criteri (CR) di ammissibilità, le Priorità (P), gli Impegni (IM) e gli altri obblighi (OB).

Trattando, il presente bando, di interventi basati sulle superfici di cui al Titolo III capo IV del Reg. (UE) 2021/2115, si farà riferimento alle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2024" di cui all'allegato 1 parte integrante della Deliberazione della Giunta regionale n. 2170 del 12 dicembre 2023, di seguito indicate come "Disposizioni comuni".

Per impegni SRA28, con riguardo ad alcune disposizioni specifiche inerenti ai beneficiari, alla modifica delle domande di sostegno in corso di impegno, ai subentri e alle clausole di revisione, le "Disposizioni comuni" rimandano direttamente al contenuto dei bandi.

Aiuti di Stato

Il Regolamento (UE) n. 2472/2022 stabilisce che le norme del Trattato sugli aiuti di Stato (articoli 107, 108 e 109 del TFUE) non si applicano alla quota parte di finanziamento nazionale, né ai finanziamenti integrativi, erogati dagli Stati membri per le Misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE.

Per quanto sopra, le norme del Trattato si applicano alle Misure forestali di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2115/2021; al riguardo verrà presentata alla Commissione Europea, nei termini prescritti dall'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2472/2022, una Comunicazione in esenzione riguardante i pagamenti annuali previsti dal presente bando per i Tipi di intervento SRA28.6 e SRA28.7.

L'approvazione delle concessioni di cui al presente bando resta pertanto condizionata all'esito positivo del vaglio comunitario e alla registrazione del regime.

2. Beneficiari

Possono beneficiare di premi annuali, per le Azioni SRA28.6) e SRA28.7), i proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole, che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboschimento nelle precedenti programmazioni in attuazione di una delle Misure indicate nel precedente paragrafo, limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni.

Nella tabella che segue, è riportato un prospetto di corrispondenze fra i diversi tipi di azione delle Misure di imboschimento delle precedenti programmazioni e i nuovi impegni SRA28.6 e SRA28.7 attivati con il presente bando.

Tabella delle corrispondenze fra Tipo di Azione di precedenti programmazioni e ammissibilità ai Tipi di Azione SRA28

Tipo di impegno	Ex set-aside	Reg. CEE 2080/92 1994-1996	Reg. CEE 2080/92 1998-1999	PRSR 00-06 Misura 2h	PSR 07-13 Misura 221
SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno monospecifica		Azione 1 b)	Azione 3		
SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno consociata		Azione 1 b)	Azione 3	Sotto-azione 2.1	Azione 2
SRA28.6 – Mantenimento Bosco permanente e polifunzionale	Imboschimenti (esclusi noceti e pioppeti)	Azione 2 Azione 3	Azione 1 Azione 2 Azione 5 Azione 6	Azione 1 Azione 3 Azione 4	Azione 1
SRA28.7 – Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura		Azione 1 b)	Azione 3	Sotto-azione 2.1	Azione 2

Nell'Allegato A al bando è riportata l'articolazione e la denominazione dei differenti Tipi di Azione delle Misure di imboschimento dei precedenti periodi di programmazioni. I Programmi e Bandi sono reperibili nella pagina dedicata del sito e-r agricoltura.

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

In caso di subentri sopravvenuti nella conduzione di superfici imboschite, rispetto all'originario possessore, si considera ammissibile l'attuale conduttore se le superfici ottemperano al requisito sopra esposto (avere beneficiato di premi annuali per gli impianti di imboschimento nelle precedenti programmazioni, sempreché concluso il relativo periodo di impegno).

Per la sola Azione SRA28.6, sono ammissibili anche le superfici imboschite in riferimento al Reg. CEE n. 1094/1988 e al Reg. CEE n. 1272/1988. Il PSP non prevede invece l'ammissibilità di impianti riferibili al cosiddetto "set-aside imboschimento" per l'Azione SRA28.7.

I beneficiari di cui sopra, devono documentare di possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri richiesti e/o indicare nella domanda di sostegno le informazioni disponibili nei sistemi informativi dell'OPR che qualificano le superfici in questione come "superfici imboschite in precedenti programmazioni".

I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

Il premio è riconosciuto solo agli agricoltori qualificabili “agricoltori in attività”. Per tale requisito i riferimenti sono il sottoparagrafo 4.1.4 del P.S.P. 2023-2027 e l’art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 s.m.i..

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se conducono direttamente, con regolare titolo le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

I richiedenti dovranno indicare nella domanda di sostegno per impegni SRA28.6 e SRA28.7, gli identificativi di almeno una domanda di sostegno o pagamento riferibili a premi di precedenti periodi di impegno o possono allegarne copia. Per lo stesso requisito si potrà fare riferimento anche alla copia del Piano di coltura e conservazione a suo tempo redatto e approvato, se allegato a corredo della domanda di sostegno (rilevante per il procedimento selettivo).

3. Condizioni di ammissibilità

Come indicato al punto precedente, per accedere al regime di sostegno è necessario possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici interessate dall’intervento, e avere presentato un piano colturale nell’anno di riferimento.

È necessario, inoltre, che sia concluso il periodo di corresponsione dei premi relativi a precedenti impegni come da Programma e Bando di riferimento, e che siano rispettate anche le seguenti condizioni disposte dal PSP.

CR01 Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un “Piano di mantenimento” volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano di mantenimento dovrà essere redatto da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

Un fac-simile di Piano di mantenimento è allegato al presente bando (Allegato B).

L’intervento può essere attivato anche sulle superfici già interessate da investimenti di imboschimento reversibili al termine del ciclo colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di corresponsione dei premi.

Non sono ammissibili domande di sostegno per superfici di dimensione complessiva inferiore a 1 ettaro. Non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

L’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale è sempre comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e dalla Regione Emilia-Romagna.

Le superfici interessate dal presente intervento non sono ammissibili ad altri pagamenti SRA-ACA (interventi agro-climatico-ambientali).

Le domande di premi per gli interventi SRA28.6) e SRA28.7) possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza del nuovo periodo di impegno non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi programmazione.

3.1 Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, di cui al paragrafo 3 punto a) del medesimo articolo (al riguardo si evidenzia l'esclusione disposta per impegni di mantenimento delle superfici oggetto di imboscamento in riferimento al requisito di cui al punto b) dello stesso paragrafo).

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di detto articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

4. Impegni

Le Azioni SRA28.6 e SRA28.7 dell'intervento SRA28, come stabilito dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, hanno una durata decennale e prevedono il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

È fatto obbligo per il beneficiario di impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno iniziale per tutta la durata dell'impegno. Fatte salve le disposizioni regolamentari dell'Unione e del Piano Strategico Nazionale, non sono consentite variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni.

Impegni (e altri obblighi) inerenti alle Azioni:

IM01 e OB02 - Realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" con le modalità e le tempistiche definite con atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; il Piano di mantenimento in seguito alla concessione del sostegno diviene parte integrante della Revisione del Piano di gestione semplificato o Piano di coltura e conservazione, nei casi di Piani non corredata da previsioni aggiornate dettagliate.

Il Piano di coltura e conservazione, o Piano di gestione semplificato è obbligatorio per i boschi e gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 48 del Regolamento forestale regionale n. 3 del 1° agosto 2018.

Al riguardo, i richiedenti ammessi a sostegno si impegnano ad attivare il procedimento di revisione del *Piano di coltura e conservazione*, o *Piano di gestione semplificato*, corredato dal Piano di mantenimento, presso l'autorità forestale competente, entro il termine di presentazione della domanda di pagamento della prima annualità dei premi, pena la revoca della ammissibilità al sostegno. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

IM02 - a non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo di erogazione dei premi previsto dall'atto di concessione, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti (al riguardo si rimanda al successivo paragrafo "Subentro nell'impegno").

IM03 - a mantenere la destinazione d'uso delle superfici per ulteriori 10 anni.

IM04 - a comunicare entità di fallanze eccedenti quelle ammesse nel "Piano di mantenimento" e nel piano di gestione semplificato e a ripristinare le fallanze conformemente a quanto indicato negli stessi piani.

I risarcimenti delle fallanze rappresentano una pratica ordinaria nei primissimi anni successivi all'impianto. Costituiscono invece una pratica straordinaria negli anni successivi in particolare dal momento della chiusura della copertura arborea. Pertanto, a differenza delle altre Azioni dell'Intervento SRA28, per le Azioni SRA28.6 e SRA28.7 l'impegno si concretizza non nel risarcimento di singole piante deperite ma, solo nei casi di sopravvenute significative soluzioni di continuità nella copertura rispetto alle quali il piano preveda esplicitamente l'obbligo di ripiantumazione.

L'impegno si concretizza altresì nell'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che possa aver determinato le condizioni sopra indicate nel corso del periodo di impegno.

IM05 – a non effettuare attività di pascolamento, se non nei casi ammissibili se preventivamente autorizzati dall'autorità forestale competente come da Regolamento forestale regionale (o Prescrizioni di massima e di polizia forestale PMPF).

IM06 - a non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto.

IM07 - per le azioni 28.6 e 28.7 gli impegni previsti dal Piano di mantenimento vanno oltre gli obblighi giuridici/di base e i pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione (ai sensi dell'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115, paragrafo 3 lettera b) ... *tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboscamento*). Al riguardo, nel Piano di mantenimento è richiesto di evidenziare l'eventuale previsione di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Se non diversamente disposto nei Piani di gestione semplificati approvati dalla Amministrazione forestale competente, saranno comunque considerati ammissibili, in deroga, solo eventuali trattamenti prescritti dall'autorità fitosanitaria.

Tutti gli impegni previsti sono conformi ove pertinente per la natura della superficie di impegno alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le disposizioni obbligatorie in materia di imboscamento e gestione forestale da attuare su tutto il territorio regionale, dando attuazione ai criteri paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.

Ogni singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

5. Aree di applicazione

Le Azioni SRA 28.6 e SRA28.7 si applicano alle superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboschimento nelle precedenti programmazioni dai Regolamento CEE n. 2080/92 e P.S.R. regionali (Misura H del P.R.S.R. 2000-2006 e Misura 221 del P.S.R. 2007-2013), limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni. La Scheda del PSP non dispone limitazioni alla localizzazione degli imboschimenti, diverse da quelle che in precedenti periodi di programmazione hanno determinato l'ammissibilità alla corresponsione dei premi.

Per la sola Azione SRA28.6, sono ammissibili anche le superfici imboschite in riferimento al Reg. CEE n. 1094/1988 e al Reg. CEE n. 1272/1988 (ex set-aside imboschimento).

La superficie a premio deve essere pari o inferiore alla superficie che ha beneficiato del sostegno nell'ambito degli investimenti all'impianto di cui sopra. Non può essere riconosciuta una superficie eccedente i limiti e l'estensione delle particelle originariamente imboschite e oggetto di corresponsione di premi

In caso di variazione negativa della superficie originariamente oggetto di impegno, richiesta con la domanda di sostegno, il pagamento sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno.

Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna. La parcella risultante dalla misurazione non potrà comunque eccedere i limiti e la estensione della originaria superficie imboschita come da rilievi effettuati a suo tempo in sede di verifica della realizzazione dell'imboschimento, o come da eventuali controlli in loco delle successive domande di premi.

Con riferimento ai paragrafi "Entità degli aiuti" e "Selezione delle domande di sostegno" si farà riferimento ad alcune delimitazioni fra quelle definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni".

6. Entità degli aiuti

Per le Azioni SRA28.6 "Mantenimento a un ulteriore periodo di impegno" e SRA28.7 "Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura", è previsto il pagamento di un premio per ettaro, per anno, per un periodo di 10 anni. Gli importi sono indicati nella tabella che segue.

	Arboricoltura (€/ha/anno)	Bosco (€/ha/anno)
SRA28.6	250	500
SRA28.7		500

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 "Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari" del documento "*Disposizioni comuni*"

L'erogazione dell'aiuto per le annualità di impegno successive al termine dell'attuale programmazione comunitaria (2023-2027), è condizionata alle risorse e alle disposizioni della futura programmazione comunitaria.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'Intervento SRA28 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2024 è fissata al **15 marzo 2024**. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2024.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno (vedi successivo paragrafo "*Domande di pagamento*").

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'Intervento SRA28 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni o interventi non cumulabili.

La domanda di sostegno, inoltre, pena la non ammissibilità, dovrà essere corredata dal Piano di mantenimento e dalla dichiarazione relativa ai criteri di priorità di cui si chiede il riconoscimento.

Alla domanda di sostegno potrà essere allegato il Piano di coltura e conservazione a suo tempo approvato.

Cumulabilità

Le Azioni dell'Intervento SRA28 non sono cumulabili con altri sostegni previsti per impegni SRA.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse disponibili per il presente bando si richiama il contenuto del paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni”.

Le risorse disponibili per il presente bando, relativamente alle annualità comprese nel periodo 2023-2027, ammontano pertanto a 2.800.000 euro. Le risorse corrispondenti alla prima annualità di impegno (2024), di riferimento per la definizione del procedimento selettivo ammontano a 700.000 euro.

9. Selezione delle domande di sostegno

Il P.S.P. 2023-2027, e il CoPSR 2023-2027, per l’Intervento SRA28 prevedono l’attivazione di processi selettivi.

Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione

I progetti verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione, scelti dalla Regione Emilia-Romagna nella scheda di intervento SRA28 del PSP 2023-2027:

P01 – Finalità specifiche dell'intervento

P02 – Caratteristiche territoriali

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

P05 – Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati

P06 – Localizzazione delle aziende beneficiarie

Per Emilia-Romagna: solo nei casi di parità di punteggio, preferenza per richiedenti con maggiore superficie imboschita e in subordine per più elevata SAU condotta

Criteri di selezione e punteggi

Per ogni categoria dei principi di selezione è previsto un punteggio massimo assegnabile.

Principi di selezione		Punteggio max
P01	Finalità specifiche dell'intervento	35
P02	Caratteristiche territoriali	16
P03	Caratteristiche del soggetto richiedente	13
P05	Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati	15
P06	Localizzazione delle aziende beneficiarie	21
Punteggio massimo totale		100

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come sotto riportato:

P01 Finalità specifiche dell'intervento – (max punti 35)

Descrizione		Punteggio
P01.a	Mantenimento tipologie di impianto “bosco permanente” per Azioni SRA28.6, e domande di sostegno per Azioni SRA28.7 – imboschimenti situati in pianura*	12 max
P01.b	Mantenimento tipologie di impianto “bosco permanente” per Azioni SRA28.6, e domande di sostegno per Azioni SRA28.7 – imboschimenti situati in collina e montagna*	10 max
P01.c	Mantenimento tipologie di impianto “bosco polifunzionale” per domande di sostegno relative all’Azione SRA28.6*	9 max

P01.d	Altre tipologie di imboschimenti come da Programmi attuativi o Bandi originari, diverse da Arboricoltura da legno per domande di sostegno relative all’Azione SRA28.6*	8 max
P01.e	Mantenimento tipologie di impianto “arboricoltura da legno” per domande di sostegno relative all’Azione SRA28.6*	7 max
P01.f	Domande di sostegno corredate dagli originari Piani di coltura e conservazione riguardanti la totalità delle parcelle richieste a impegno o di sua revisione (se successivamente approvata) **	20
P01.g	Impegno riguardante più dell’80% della superficie originariamente imboschita come da superficie complessiva dei Piani di coltura e conservazione (esclusa pioppicoltura) (Azioni SRA28.6 e SRA28.7).	3
P01.h	Impegno riguardante una percentuale della superficie originariamente imboschita come da superficie complessiva dei Piani di coltura e conservazione (esclusa pioppicoltura) compresa fra 50% e 80% (Azioni SRA28.6 e SRA28.7).	3

*Per i criteri da P01.a a P01.e: il punteggio è attribuito in relazione alla estensione della superficie afferente a ogni singola tipologia di impianto richiesta a sostegno, rapportata alla estensione complessiva della superficie oggetto di impegno (punteggio * S.Tipologia/SOI).

Per gli ambiti di pianura, collina montagna si farà riferimento alle zonizzazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), in analogia alle altre ACA del CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna (vedi Disposizioni Comuni allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 2375/2022).

Non verranno invece prese in considerazione le zonizzazioni del Piano Forestale Regionale.

**Per il criterio P01.f: Il punteggio è attribuito unicamente alle domande per le quali sia stata allegata, a corredo delle stesse, copia degli originari Piani di coltura e conservazione o di loro revisione se successivamente approvata (la redazione di detto Piano era prescritta contestualmente alla verifica della corretta realizzazione dell’imboschimento dalle disposizioni attuative/bandi che hanno finanziato la piantagione).

P02 Caratteristiche territoriali – (max punti 16)

Descrizione		Punteggio
P02.a	Superfici che si collegano funzionalmente ad aree a significativa valenza ecologica	16 max

Punteggio attribuito alle sole unità che fanno parte di reti ecologiche o si collegano funzionalmente con reti ecologiche o con elementi caratterizzati da copertura arborea compresi all’interno di Siti natura 2000. Il punteggio è attribuibile solo alle superfici contigue a reti ecologiche o a elementi caratterizzati da copertura arborea compresi all’interno di Siti natura 2000.

Il punteggio è attribuito unicamente se il collegamento è dimostrato graficamente nel Piano di mantenimento.

Se il punteggio è assegnabile a parte delle unità oggetto di domanda di sostegno si procederà moltiplicando il punteggio unitario per il rapporto fra superficie riconosciuta per la priorità P02.a e la superficie oggetto di impegno (Punteggio * sup. unità riconosciuta per P02.a / SOI).

P03 Caratteristiche del soggetto richiedente – (max punti 13)

Descrizione		Punteggio
P03.a	Richiedente che impegna superfici riferibili a più interventi di imboscamento in precedenti periodi di programmazione. Impegni per imboscamenti riferibili a tre o più differenti bandi o Programmi attuativi	13
P03.b	Richiedente che impegna superfici riferibili a più interventi di imboscamento in precedenti periodi di programmazione. Impegni per imboscamenti riferibili a due differenti bandi o Programmi attuativi	9

Il punteggio è attribuito a richiedenti che conducono superfici che dal 1990 ad oggi sono state oggetto di richiesta di adesione a più di un Programma o Bando per imboscamenti attivati in riferimento a sostegni comunitari (interventi SRD per imboscamenti del PSP 2023-2027, sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020, Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, Misura 2h del P.R.S.R. 2000-2006), Reg. (CEE) 2080/1992 e imboscamenti ex set-aside). Per P03 sono computabili anche domande di sostegno riferibili a impianti di pioppicoltura.

Il punteggio è attribuito unicamente se indicati i riferimenti alle differenti domande di sostegno dei diversi Bandi/Programmi nel Piano di mantenimento.

P05 Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati – (max punti 15)

Descrizione		Punteggio
P05.a	Richiedenti con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione o richiedente ammesso a impegni ACA nuova programmazione***	3
P05.b	Richiedente già beneficiario di altre tipologie di interventi forestali diversi da interventi di imboscamento di cui alla Misura 8 precedente PSR o interventi forestali dell'attuale PSP***	4
P05.c	Superfici interessate da Accordi di foresta comprendenti previsioni riguardanti gli imboscamenti oggetto di domanda****	8

***Per i criteri P05.a e P05.b: il punteggio è attribuito unicamente se sono indicati i riferimenti alle relative domande di sostegno nel Piano di mantenimento.

****Per il criterio P5.c: il punteggio è attribuito unicamente se attestata la sussistenza di Accordi/contratti esistenti nel Piano di mantenimento, e se nello stesso Piano sono riportati gli estremi dei collegamenti per accedere a tali documenti in rete (Accordi/Contratti non disponibili in rete saranno presi in considerazione solo se allegati in copia alla domanda).

P06 Localizzazione delle aziende beneficiarie – (max punti 21)

Descrizione		Punteggio
P06.a	Imboscamenti compresi in Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.) oasi protezione della fauna	14 max
P06.b	Imboscamenti in aree golenali*****	7 max

P06 - Se il punteggio è assegnabile a parte delle unità oggetto di domanda di sostegno si procederà moltiplicando il punteggio unitario per il rapporto fra superficie riconosciuta per la priorità P06.a e la superficie oggetto di impegno (Punteggio * sup. unità riconosciuta per P06/ SOI).

*****Per il criterio P06.b: Il punteggio è attribuito unicamente se la comprensione in area golenale è dimostrata graficamente nel Piano di mantenimento

Disposizioni di carattere generale

La domanda di sostegno è ammissibile unicamente se il punteggio riferibile al criterio P01 Finalità specifiche dell'intervento è pari o superiore a 20 punti.

Nei casi di parità di punteggio, viene accordata preferenza ai richiedenti con maggiore superficie imboschita e in subordine a quelli con più elevata SAU condotta.

Come indicato al precedente paragrafo "Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni" la domanda di sostegno dovrà essere corredata dalla dichiarazione relativa ai criteri di priorità di cui si chiede il riconoscimento.

10. Istruttoria delle domande di sostegno

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità, individuate con il numero di domanda AGREA, per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile – Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno.

Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile – Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero identificativo di domanda Agrea le domande ritenute non ammissibili.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e delle domande di pagamento è indicato in specifico Allegato a corredo della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Giovanni Pancaldi dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

L'Intervento SRA28 è compreso fra gli interventi basati sulle superfici e sugli animali di cui al Titolo III capo IV del Reg. (UE) 2021/2115; ne consegue che allo stesso Intervento si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e regolamenti attuativi, con particolare riguardo ai termini temporali di presentazione delle domande di pagamento per ogni annualità del periodo 2023-2027.

Per quanto sopra, in attuazione di quanto disposto all'art. 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173, le domande di pagamento saranno da presentare entro le scadenze che annualmente verranno indicate in specifici provvedimenti nazionali riguardanti i termini per la presentazione delle domande a superficie del PSP.

Sarà cura della Direzione Generale agricoltura caccia e pesca e dell'Organismo Pagatore dare diffusione dei provvedimenti nazionali di cui sopra.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni

Sono comunque applicabili alle Azioni dell'Intervento SRA28 le disposizioni sulle presentazioni tardive delle domande di pagamento previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Il pagamento dei sostegni è ammissibile solo ad avvenuta approvazione della revisione del Piano di coltura e conservazione da parte dell'autorità forestale, con integrazione nello stesso Piano delle previsioni del Piano di mantenimento allegato alla domanda di sostegno.

12. Variazione delle superfici ammesse in corso di impegno

Le annualità del periodo decennale di impegno sono riferite all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Nei 10 anni del periodo di riferimento, le particelle oggetto di impegno non possono essere permutate.

Con riguardo alla possibilità di ridurre la SOI durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni, fatta salva la sussistenza della fattispecie di taglio di utilizzazione anticipato non autorizzato (vedi IM06) che costituisce comunque un inadempimento all'impegno SRA28 con conseguente assoggettamento a specifica sanzione.

1. Mantenimento per tutto il periodo di impegno della estensione di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
2. Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
3. Se la riduzione tra estensione superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.

Non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato per le Azioni dell'Intervento SRA28.

4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti.

Ciò non avviene tuttavia se:

- le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti,
- le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Disposizioni particolari

Per gli imboschimenti (sia bosco permanente che impianti di arboricoltura da legno) è di fondamentale importanza distinguere:

- la durata del periodo di corresponsione del premio,
- dalla durata del ciclo colturale (turno).

Come da disposizioni dei Programmi che hanno attivato gli imboschimenti, del Regolamento forestale regionale, e da indicazioni della bibliografia selvicolturale, appare evidente che il turno/ciclo colturale si sviluppa su un arco temporale significativamente più esteso del periodo di corresponsione dei premi (fatta eccezione per la pioppicoltura di norma esclusa da premi).

Per quanto sopra, il momento della conclusione del periodo di corresponsione di premi potrebbe non corrispondere al momento in cui si concretizza l'effettiva possibilità di

effettuare tagli, anche di utilizzazione finale. Nell'ottica della Gestione Forestale Sostenibile GFS, l'ammissibilità di tagli di utilizzazione per dette superfici sarà pertanto sempre e comunque da riferire alle disposizioni normative nazionali e regionali settoriali (vedi Regolamento Forestale Regionale), agli assensi dell'autorità forestale competente, nonché ad altri assensi del caso necessari (vedi al riguardo gli articoli del Regolamento forestale regionale richiamati nel precedente paragrafo "Impegni").

Quanto sopra esposto è da estendere anche a previsioni di variazioni in corso di impegno.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2121/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche e integrazioni in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- dal D.M. 4 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- dal D.M. 22 maggio 2023 "Attuazione del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42..." e dalle altre disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni e delle correlate norme pertinenti dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previste dal PSP 2023-2027, relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalla delibera regionale sulle condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREIA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Nel caso in cui sia prevista una riduzione in conseguenza di inadempimenti a impegni questa sarà determinata in base alla gravità, portata, permanenza o ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni nazionali.

Nelle more dell'approvazione delle disposizioni inerenti alla graduazione delle inadempienze, fatte salve le irregolarità che costituiscono pregiudizio alla stabilità

dell'operazione che comportano la revoca totale o parziale, con riguardo alla individuazione dei parametri di gravità, portata, permanenza o ripetizione delle infrazioni si rimanda alle tabelle di cui all'allegato 6 "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020" della Deliberazione di Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016 limitatamente agli inadempimenti corrispondenti ad impegni di cui al precedente paragrafo 4 (per IM01 cod. M8-A-06, per IM02, IM03 e IM06 cod. M8-A-02, per IM04 cod. M8-A-03, per IM05 cod. M8-A-05).

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

Si rimanda al paragrafo 4.6.5. "Revoca delle domande di aiuto/sostegno" delle "Disposizioni comuni" per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

14. Condizionalità e Condizionalità sociale

All'Intervento SRA28 si applicano le disposizioni sulla Condizionalità di cui agli articoli 12 e 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo di riferimento, e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116, e al Capo III del Reg. (UE) n. 2022/1172, secondo il sistema istituito dagli Stati membri ai sensi dell'art. 84 del già citato Reg. (UE) n. 2021/2116.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto DM n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027. In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando. Come già accennato nel precedente paragrafo "Impegni", l'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115, paragrafo 3 lettera b) dispone che... *tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboscamento.*

All'Intervento SRA28 si applicano, inoltre, le disposizioni sulla Condizionalità sociale (O02) di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

15. Subentro nell'impegno

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Con riguardo alla eventualità di estinzione si richiama quanto indicato al precedente paragrafo “Variazione delle superfici ammesse in corso di impegno” sulla distinzione fra periodo di impegno e ciclo produttivo di una superficie forestale, specificando che nel caso di imboschimenti, in mancanza di autorizzazione dell'autorità forestale (nonché di eventuali altri assensi dovuti) a tagli di utilizzazione e/o a trasformazioni d'uso, può verificarsi il caso della sola estinzione dell'obbligazione alla corresponsione di premi, permanendo comunque vincoli di destinazione forestale delle superfici interessate.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro, (secondo quanto disposto al punto 5 del paragrafo 4.7.3 del P.S.P. 2023-2027).

In relazione al subentro si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.
- Il cessionario deve inoltre attivare la procedura di subentro negli impegni, comunicando, entro 60 giorni dall'effettivo cambio di conduzione sulla base dei contratti caricati in Anagrafe regionale e secondo le procedure definite da AGREAA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. Tale procedura dovrà essere espletata attraverso il Sistema informativo SIAG definito dall'Organismo Pagatore.

16. Prescrizioni generali

I requisiti di cui ai paragrafi 2, 9 e le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno.

La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni, e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di

presentazione della “domanda di sostegno”, fatti salvi i casi di subentro negli impegni e/o nei benefici di cui al precedente paragrafo, nonché i casi di forza maggiore riconosciuti dalle disposizioni comunitarie nazionali e regionali.

I beneficiari ammessi ai sostegni per le Azioni SRA28.6 e SRA28.7 sono tenuti a comunicare per iscritto all’Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l’impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni (al riguardo vedi anche IM04 di cui al paragrafo “Impegni”) Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 2115/2021;
- Regolamento (UE) n. 2116/2021;
- Regolamento delegato (UE) n. 1172/2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1173/2022;
- Reg. (CE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- P.S.P. 2023/2027;
- CoPSR 2023-2027;
- Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto Ministeriale 0147385 del 09 marzo 2023 recante la “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, definizione delle procedure di presentazione delle domande di sviluppo rurale e disposizioni integrative sull’estensione superficiale, sostituzione e trasformazione di un impegno in corso relativo agli interventi a superficie dello sviluppo rurale;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 recante disciplina del regime di condizionalità sociale;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche e integrazioni in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto 22 maggio 2023 recante “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante: «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

- “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2024” di cui all’Allegato 1 parte integrante della Deliberazione della Giunta regionale n. 2170 del 12 dicembre 2023.
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Allegato A

Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna - Azioni SRA28.6 e SRA28.7

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024

IMBOSCHIMENTI DI PROGRAMMI E PIANI DI PRECEDENTI PERIODI TIPI DI IMPIANTO DI PRECEDENTI MISURE AMMISSIBILI A NUOVI IMPEGNI SRA28 E TIPI DI IMPIANTO NON AMMISSIBILI

Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2007-2013 - **Misura 221 Imboschimento dei terreni agricoli**

AZIONI		AMMISSIBILI SRA28
Azione 1	Boschi Permanenti	SI
Azione 2	Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio	SI
Azione 3	Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile	NO

Gli imboschimenti ammissibili per nuovi impegni SRA 28 sono solo quelli riferibili alle Azioni 1 e 2 della Misura 221.

Piano Regionale di Sviluppo Rurale P.R.S.R. 2000-2006 - **Misura 2h Imboschimento dei terreni agricoli**

AZIONI			AMMISSIBILI SRA28
Azione 1	Boschi Permanenti		SI
Azione 2	Arboricoltura specializzata da legno a fini produttivi	Sottoazione 2.1 Impianti per l'arboricoltura specializzata da legno	SI
		Sottoazione 2.2 Pioppeti"	NO
		Sottoazione 2.3 Specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa	NO
Azione 3	Impianti con essenze arbustive ed arboree ai fini di protezione dal dissesto e dall'erosione e di consolidamento di pendici instabili		SI
Azione 4	Alberature, boschetti e fasce arborate di collegamento o frangivento ivi comprese aree a radura purché ritirate dalla produzione, a fini ambientali		SI

Gli imboschimenti ammissibili per nuovi impegni SRA 28 sono solo quelli riferibili all'Azione 1, alla Sottoazione 2.1 e alle Azioni 3 e 4 della Misura 2h.

Programma pluriennale 1998-1999 in attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/1992

AZIONI		AMMISSIBILI SRA28
Azione 1	Boschi permanenti (75% di latifoglie e max 25% di resinose oppure pinete litoranee fino al 100% di resinose)	SI
Azione 2	Boschi polifunzionali a scopo produttivo e a fini ambientali	SI
Azione 3	Impianti per l'arboricoltura specializzata da legno a ciclo non breve, da realizzarsi anche con l'associazione di specie di accompagnamento, ed impianti di Douglasia monospecifici	SI
Azione 4	Pioppeti	NO
Azione 5	Impianti con essenze arbustive o arboree a fini di protezione dal dissesto e dall'erosione e di consolidamento di pendici instabili anche con uso di tecniche di ingegneria naturalistica	SI
Azione 6	Alberature, boschetti e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi comprese aree di radura purché ritirate dalla produzione, a fini ambientali.	SI
Azione 7	Miglioramento delle superfici boscate esistenti ...	NO
Azione 8	Fasce tagliafuoco e sistemazione	NO
Azione 9	Ritiro ventennale di superfici a seminativo in aree di pianura destinate all'imboschimento con specie forestali a rapido accrescimento da utilizzare per la produzione di biomassa	NO

Gli imboschimenti ammissibili per nuovi impegni SRA 28 sono solo quelli riferibili alle Azioni 1, 2, 3, 5 e 6 del Programma pluriennale 1998-1999 attuativo del Reg. (CEE) n. 2080/1992.

Programma pluriennale 1994-1996 in attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/1992

AZIONI			AMMISSIBILI SRA28
Azione 1	Arboricoltura da legno	Sottoazione a) pioppeti	NO
		Sottoazione b) altre specie	SI
Azione 2	Imboschimento	Impianti con resinose	SI
Azione 3	Imboschimento	Impianti con latifoglie	SI
Azione D	Miglioramento delle superfici boschive		NO

Gli imboschimenti ammissibili per nuovi impegni SRA 28 sono solo quelli riferibili alla Sottoazione 1b e alle Azioni 2 e 3 del Programma pluriennale 1994-1996 attuativo del Reg. (CEE) n. 2080/1992.

Interventi precedenti 1994 ex set-aside Reg. CEE 1094/88 e al 1272/88 e DM 35/1990 e 63/1991

AZIONI		AMMISSIBILI SRA28
Imboschimento	Imboschimento (esclusa arboricoltura monospecifica con pioppo e noce)	SI
	Nocicoltura monospecifica	NO
	Pioppicoltura	NO

Sono ammissibili per nuovi impegni SRA 28 gli imboschimenti ex-set-aside con l'eccezione dei pioppeti e dei noceti monospecifici.

I Tipi di Azione delle Misure di imboschimento dei precedenti periodi di programmazioni sono reperibili nel materiale messo a disposizione nella pagina dedicata agli imboschimenti delle "programmazioni precedenti" al PSR 2014-2020

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

Allegato B

Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna - Azioni SRA28.6 e SRA28.7

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024

PIANO DI MANTENIMENTO

(Fac-simile)

Provincia _____

Amministrazione
forestale competente ⁱ _____

Comune _____

Azione SRA28.6 - **Mantenimento a un ulteriore periodo di impegno**

ha

SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno monospecifica

SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno consociata

SRA28.6 – Mantenimento Bosco permanente e polifunzionale

Azione SRA28.7 - **Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura**

ha

SRA28.7 – Trasformazione arboricoltura consociata in bosco permanente

--

Tabella delle corrispondenze fra Tipo di Azione di precedenti programmazione e tipo azione SRA28

Tipo di impegno	Ex set-aside	Reg. CEE 2080/92 1994-1996	Reg. CEE 2080/92 1998-1999	PRSR 00-06 Misura 2h	PSR 07-13 Misura 221
SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno monospecifica		Azione 1 b)	Azione 3		
SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno consociata		Azione 1 b)	Azione 3	Sotto-azione 2.1	Azione 2
SRA28.6 – Mantenimento Bosco permanente e polifunzionale	Imboschimenti (esclusi noceti e pioppeti)	Azione 2 Azione 3	Azione1 Azione 2 Azione 5 Azione 6	Azione 1 Azione 3 Azione 4	Azione 1
SRA28.7 – Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura		Azione 1 b)	Azione 3	Sotto-azione 2.1	Azione 2

I tipi di Azione delle Misure di imboschimento dei precedenti periodi di programmazioni sono reperibili nei documenti messi a disposizione nella pagina del sito *e-r agricoltura* dedicata agli imboschimenti delle “programmazioni precedenti” al PSR 2014-2020

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Richiedente sostegni SRA28

Conduttore dei terreni all'epoca dell'impianto

Ubicazione unità aziendale

Indirizzo

Località

Proprietà

**IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' DI IMBOSCHIMENTO ⁱⁱ
E DESCRIZIONE DEI SOPRASSUOLI**

(prevedere una scheda per ogni differente Unità di imboscimento)

Unità n. 1 - Tipo imboscimentoⁱⁱⁱ

Comune	Foglio	Mappale	Intero/ parte	MISURA ^{iv}	Anno ^v	Ultima annualità ^{vi}	ha

(corredare con delimitazione su planimetria c.t.r.)

- Informazioni sull'origine dei soprassuoli ^{vii}

- Informazioni su struttura e fisionomia dei soprassuoli
(distinguendo per ogni singola differente unità di imboscimento)^{viii}

PIANO DI MANTENIMENTO ^{ix}

- Interventi di gestione previsti

	Unità interessate
Ripuliture ^x	
Contenimento invasive e alloctone	
Decespugliamento	
Tagli localizzati di educazione del soprassuolo	
Tagli localizzati per esigenze di sicurezza	
Arricchimenti – sottopiantagioni ^{xi}	
Potature (arboricoltura da legno) ^{xii}	
Pulizia e funzionalità di accessi e fasce di rispetto ^{xiii}	
(Altro) ^{xiv}	

- Descrizione dettagliata degli interventi di mantenimento

(Descrizione dettagliata degli interventi di gestione, loro calendarizzazione frequenza e intensità. Distinguere le previsioni di ogni unità di imboscamento).

- Specifica per impegni SRA28.7

Per Azioni SRA28.7

- *anticipare in questa sezione l'indicazione sull'adeguamento del Turno minimo;*
- *indicare inoltre l'eventuale esigenza di specifici interventi selvicolturali del caso utili ai fini della trasformazione (tagli o messa a dimora di materiale di moltiplicazione forestale per arricchimento e miglioramento della composizione);*
- *specificare ogni altra informazione utile per le finalità dell'Azione SRA28.7.*

**ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO
PER REVISIONE DEL PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE ^{xv}**

- Tagli intercalari/Diradamenti e/o potature in bosco ^{xvi}

- Tagli intercalari/Diradamenti di specie accessorie in impianti di arboricoltura da legno consociati ^{xvii}

- Turno – ciclo produttivo ^{xviii}

- Governo ^{xix} e Trattamento^{xx}

- Altre informazioni di carattere generale

Informazioni specifiche (indicare in particolare se previsti o meno interventi di irrigazione, pascolamento autorizzato ^{xxi}, trattamenti fitosanitari, ^{xxii} e fertilizzazione).

(specificare in particolare eventuali esigenze per accessi e spazi aperti in particolare con riferimento a obiettivi AIB, sicurezza per fasce di rispetto di strade e corsi d'acqua e ogni informazione di rilievo in relazione agli obiettivi dell'Intervento SRA28)

Luogo

Data

Tecnico estensore

Richiedente sostegni SRA28

Proprietà ^{xxiii}

ⁱ Vedi articolo 2 del Regolamento forestale regionale

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/pmpf>

ⁱⁱ Si intende “unità di imboscamento” ogni perimetro imboscato caratterizzato da omogeneità, per tipo di operazione attuata, e per previsioni gestionali del soprassuolo, nonché dall'accorpamento (assenza di soluzioni di continuità) della relativa superficie.

Costituiscono diverse e separate “unità di imboscamento”

- sia singole porzioni accorpate in un unico perimetro ma caratterizzate dall'attuazione di differenti Tipi di impianto e/o da distinte previsioni di gestione
- che porzioni separate ancorché interessate dal medesimo Tipo di operazione.

Nella redazione dovrà essere assicurata la univoca e distinta delimitazione di ogni singola “unità di imboscamento” descrivendone separatamente le caratteristiche

ⁱⁱⁱ Specificare a quale tipo di impegno è riconducibile ogni singola unità di imboscamento interessata:

SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno monospecifica

SRA28.6 —Mantenimento Arboricoltura da legno consociata

SRA28.6 – Mantenimento Bosco permanente e polifunzionale

SRA28.7 – Trasformazione arboricoltura consociata in bosco permanente

^{iv} Specificare la Misura di riferimento del bando fra quelle di seguito indicate e l'anno dello stesso bando:

- A. Ex set-aside imboscamento Reg. CEE 1094/88 e al Reg. CEE 1272/88;
- B. Regolamento CEE n. 2080 /92;
- C. PSR 2000-2006 - Misura H;
- D. PSR 2007_2013 - Misura 221.

^v Anno di realizzazione dell'impianto.

^{vi} Indicare l'ultima annualità di pagamento dei premi riferibili alla Misura indicata.

^{vii} Sviluppare comprendendo anche le seguenti informazioni:

- chi e quando ha presentato l'originaria domanda di imboscamento,
- è disponibile o meno originario progetto di imboscamento (del caso può essere utile allegarne copia),
- data di ultimazione lavori di messa a dimora delle piante,
- informazioni su eventuali risarcimenti a suo tempo effettuati,
- informazioni su eventuali problematiche che hanno interessato gli imboscamenti nel precedente periodo di programmazione.

^{viii} Sviluppare comprendendo anche le seguenti informazioni:

- composizione e indicazioni sul contributo percentuale di ogni singola specie (se disponibili informazioni dendrometriche),
- fisionomia tipo mescolanza,
- numero di piante per ettaro,
- finalità e obiettivi,

Indicare l'eventuale comprensione in ambiti protetti e l'inquadramento in strumenti di pianificazione territoriale.

^{ix} Indicare gli interventi di manutenzione previsti e le unità di imboscamento interessate.

I soprassuoli originati da operazioni di imboscamento attivate da più di 15- 20 anni in precedenti periodi di programmazione hanno caratteristiche, composizione, fisionomia e struttura estremamente diversificate e non facilmente standardizzabili. Per quanto sopra è prevedibile che i “Piani di mantenimento” possano non comprendere necessariamente tutte le voci indicate.

^x Previsione di periodici interventi di pulizia dell'impianto. Vista l'età del soprassuolo le pulizie di norma la pulizia non dovrebbero assumere il carattere di lavorazione del terreno.

^{xi} I risarcimenti delle fallanze rappresentano una pratica ordinaria nei primissimi anni successivi all'impianto.

Costituiscono una pratica straordinaria negli anni successivi in particolare dal momento della chiusura della copertura arborea. Pertanto, a differenza delle altre Azioni dell'Intervento SRA28, per le Azioni SRA28.6 e SRA28.7 l'impegno si concretizza non nel risarcimento di singole piante deperite ma, solo in interventi di arricchimento in conseguenza di sopravvenute significative soluzioni di continuità, nella copertura rispetto alle quali il piano preveda esplicitamente l'obbligo di ripiantumazione. Per Azioni SRA28.6 e SRA28.7 è pertanto preferibile utilizzare i termini di arricchimento e sottopiantagione.

Per impianti di arboricoltura da legno nel caso di significative soluzioni di continuità che riguardano non le specie accessorie ma quelle principali (d'avvenire) la valutazione sulla opportunità di sottopiantagione di essenze principali deve essere valutata sia in riferimento alla effettiva possibilità tecnica di riuscita, sia in riferimento alla durata del ciclo per l'unità interessata e alla possibilità di conseguire nei tempi residui prodotti legnosi confacenti.

Dovrà comunque essere data comunicazione di soluzioni di continuità della copertura presenti nelle unità imboscate e la valutazione sulla opportunità/necessità o meno di piantagioni di completamento/arricchimento.

^{xii} Le potature di formazione hanno l'obiettivo di intervenire prima che i rami all'inserzione sul tronco, abbiano un diametro superiore a 3 cm, utilizzando tecniche di potatura idonee per produzione di legno di pregio (vedi bibliografia specializzata), effettuando le recisioni, con strumenti taglienti, rasente il fusto. L'operazione dovrà conseguire l'obiettivo

di ottenere individui aventi sviluppo dei fusti con singoli getti continui, diritti, perpendicolari che crescendo diano origine a tronchi basali liberi da rami (e possibilmente da nodi) per una adeguata lunghezza in funzione degli assortimenti commerciali ritraibili), diritti, perpendicolari, di sezione cilindrica, privi di difetti, ferite e malattie. Le operazioni di potatura potranno essere effettuate unicamente nel periodo consentito dall'art. 18 delle P.M.P.F.

Le potature di esemplari "accessori" sono da condizionare alle esigenze di "educazione" delle essenze per arboricoltura da legno.

- ^{xiii} Indicare eventuali esigenze di tagli localizzati funzionali a garantire la funzionalità della copertura rispetto a viabilità interna e limitrofa e corsi d'acqua ... (anche in ottica prevenzione AIB e altre esigenze di prevenzione).
- ^{xiv} Del caso specificare.
- ^{xv} In questa sezione sono previste informazioni funzionali alla revisione del Piano di coltura e conservazione, non direttamente e immediatamente riferibili agli impegni SRA28 come da bando. Da sviluppare obbligatoriamente l'indicazione del Turno. Facoltative, in funzione delle previsioni gestionali le altre voci. Relativamente al Turno si rimanda a successiva specifica nota.
- ^{xvi} Si ritiene che si possa intervenire con i primi tagli intercalari selettivi, di intensità variabile a seconda delle diverse situazioni, dopo il 15° - 25° anno, in funzione del sesto di impianto e della fertilità della stazione (con bassa densità di impianto, prossima al limite minimo indicato nel P.S.R. e con scarsa fertilità del terreno, è opportuno differire). L'epoca e la modalità dei diradamenti potranno essere oggetto di dettagliata definizione in sede di revisione del Piano di Coltura e conservazione. In mancanza di ulteriori specifiche prescrizioni, si indicano quanto segue:
- non può essere effettuato alcun intervento avente la caratteristica di taglio intercalare, qualora non siano trascorsi almeno 5 anni da avvenuto analogo intervento di taglio;
 - in funzione della fertilità stimata, nell'esecuzione dei diradamenti si abbia cura di non determinare densità inferiori a:
 - 600-900 individui per ettaro a 15 anni,
 - 450-850 individui per ettaro a 35 anni,
 - 350-700 individui per ettaro nel popolamento maturo.
- Con ottime condizioni di fertilità, profondità e freschezza dei terreni ci si potrà orientare verso i valori più bassi di densità, mentre in terreni poco fertili, con scarsa presenza di acqua e con suolo poco profondo, non ci si potrà scostare dai termini più elevati.
- Nell'esecuzione dei diradamenti nei rimboschimenti si dovrà avere cura di privilegiare comunque, quali "piante d'avvenire", le specie che sono significativamente rappresentative della fisionomia dei boschi naturali nell'ambito territoriale interessato.
- Per le sole aree boscate, con la finalità di favorire la biodiversità del complesso, in conseguenza della realizzazione dei tagli intercalari, ad eccezione delle aree fragili da punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e delle aree sensibili a problemi di incendi, è possibile indicare previsioni di rilascio a terra di materiale legnoso non vitale (del caso definire l'entità). Sempre per le medesime finalità può essere indicato il rilascio delle piante morte in piedi.
- ^{xvii} Non prima della completa chiusura della copertura arborea e di avere massimizzato gli effetti dovuti alla presenza delle specie accessorie, a carico di queste ultime è previsto un intervento di taglio che a seconda delle caratteristiche delle specie impiegate e delle previsioni colturali potrà avere caratteristiche di diradamento, o eccezionalmente caratteristiche affini al taglio di "ceduazione" nel caso si abbia intenzione di mantenere gli eventuali ricacci conseguenti all'effettuazione delle operazioni di taglio degli esemplari accessori.
- ^{xviii} Turni minimi cui riferire l'utilizzazione del soprassuolo oggetto di impianto. Prestare attenzione:
- alla corrispondenza con eventuali turni minimi indicati nelle disposizioni applicative dei Programmi attuativi di interventi di imboschimento (vedi in particolare i turni minimi per arboricoltura da legno definiti nei Programmi e nei bandi)
 - alla coerenza (eccedenti, o comunque motivatamente prossimi) con i turni minimi indicati Regolamento forestale regionale, con riguardo alle tipologie di impianto "bosco" i boschi permanenti;
 - siano razionali e congrui alle indicazioni rinvenibili nella letteratura selvicolturale (nei casi in cui non vi sono dati desumibili né nelle disposizioni applicative, né nel RRF);
- È opportuno che venga indicato un unico turno minimo per ogni perimetro impiantato, e non più turni in un'unica superficie (fatta eccezione per mescolanze a gruppi di rilevante estensione).
- ^{xix} Sia nei perimetri per Arboricoltura da legno sia nei perimetri destinati a bosco misto, dovrà essere garantito il governo ad "ALTO FUSTO"; unicamente a carico degli esemplari arborei o arbustivi indicati "accessori" negli impianti per Arboricoltura da legno "consociata", potrà essere ammessa l'esecuzione di tagli aventi l'obiettivo di sviluppare ricacci di polloni dalle ceppaie.
- ^{xx} Il trattamento è da considerare solo per le superfici destinate a "bosco" e non per quelle destinate ad Arboricoltura. Pur non disponendo di dati sull'esito dell'impianto, potrà essere genericamente richiamato il trattamento che la bibliografia selvicolturale indica per la/le specie, più rappresentativa/e.
- ^{xxi} Indicare i riferimenti delle autorizzazioni ottenute, o la momentanea mancata disponibilità di assensi, ancora da chiedere.
- ^{xxii} Per i boschi e per gli impianti di Arboricoltura per legno di pregio, di norma, qualora necessaria, la difesa fitosanitaria è attuata solo se specificamente autorizzata o disposta dal Servizio Fitosanitario della Regione.
- ^{xxiii} Se soggetto diverso dal richiedente premi per impegni SRA28

Bandi unici regionali (SRA 25 e SRA 28) con decorrenza iniziale d'impegno 1° Gennaio 2024 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale per ogni Settore Agricoltura, caccia e pesca.

Responsabile di procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Sedi Uffici
Donata Merli	Settore Agricoltura caccia e pesca PARMA e PIACENZA	Sede di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 PIACENZA
Francesco Rozzi	Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sede di Parma Strada dei Mercati, 9/B - 43126 PARMA
Anna Bagni	Settore Agricoltura caccia e pesca MODENA e REGGIO EMILIA	Sede di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale REGGIO EMILIA
Carlo Castagnoli	Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: STACP.MO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sede di Modena Via Scaglia Est n°15, 4° piano - 41126 MODENA
Citro Rocco	Settore Agricoltura caccia e pesca BOLOGNA e FERRARA	Sede di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA
Rita Vallieri	Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: STACP.BO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sede di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 FERRARA
Claudia Casetti	Settore Agricoltura caccia e pesca FORLI'-CESENA RAVENNA e RIMINI	Sede di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 RAVENNA
Riccardo Balzani		Sede di Forli Cesena Piazza Morgagni 2 - 47121 FORLI'-CESENA
Guido Carli		Sede di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 RIMINI